

**Procedura per lo svolgimento delle attività di controllo
alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19**

Indice

Premessa

Scopo

Campo di Applicazione

Definizioni

Modalità di verifica

Modalità di designazione

Mancato possesso ed esibizione della certificazione o di altra documentazione

Impianto sanzionatorio

Pubblicità

Premessa

La presente Procedura viene adottata in data _____ sulla base di quanto previsto della seguente ed attuale normativa:

- D.P.C.M. 17 giugno 2021 - *Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021 n. 87) - *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*
- Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 - *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*
- Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 - *Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.*

La presente Procedura sarà, eventualmente, aggiornato qualora emanate successive disposizioni che ne rendessero necessarie sue modifiche/integrazioni.

Scopo

In base al dettato di Legge, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel **settore privato** è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2.

Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. Art. 9-septies, co. 5, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021 n. 87), determina le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Campo di Applicazione

Chiunque svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione-produttiva della Società/Ente _____ presso la sede strutturata in _____ e nelle sedi periferiche strutturate in _____, _____, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui al citato art. 9, co. 2 (cfr. *Definizioni*).

Tale obbligazione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al precedente periodo, anche sulla base di contratti esterni.

Tale obbligazione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute datata 4 agosto 2021 in cui è precisato che “...le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.”

Definizioni

Le certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, co. 2, attestano quanto segue:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con Circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.;
- d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale tale situazione viene attestata sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la citata Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.

Modalità di verifica

L’attività di verifica si svolgerà in base alle seguenti procedure:

- 1) comunicazione diretta da parte del lavoratore: qualora il lavoratore non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione può comunicarlo direttamente e formalmente all’Ufficio amministrazione tramite e-mail (ALFA@GMAIL.COM) o tramite applicazione WhatsApp (n. cellulare _____); tale comunicazione, conseguentemente, preclude lo svolgimento della relativa attività;
- 2) chiunque svolge l’attività lavorativa presso le sedi descritte al *Campo di applicazione*:
 - all’ingresso nella sede di lavoro, identificata persona delegata (cfr. *Modalità di designazione*) richiederà l’esibizione della certificazione verde COVID-19 in formato telematico o cartaceo,
 - il delegato, attraverso la Piattaforma nazionale digital green certificate (*Piattaforma nazionale-DGC*) e l’utilizzo della applicazione VerificaC19, verificherà la certificazione verde COVID-19 esibita
 - in caso di esibizione di certificazione verde COVID-19 valida, autorizzerà l’accesso
 - in caso di mancanza di certificazione verde COVID-19 o di esibizione di certificazione verde COVID-19 non valida, non autorizzerà l’accesso
 - la descritta procedura sarà effettuata giornalmente ed, altresì, anche durante la giornata potrà essere effettuato un controllo a campione secondo i seguenti criteri: _____
 - chiunque sia esente dalla campagna vaccinale e, pertanto, non possieda e non possa esibire la certificazione verde COVID-19, dovrà comunque esibire una idonea certificazione medica attestante tale stato; in caso di mancanza non sarà autorizzato l’accesso
 - in caso di non riconoscibilità diretta del soggetto esaminato, potrà essere richiesta apposita documentazione di identità;
 - il delegato annoterà su apposito Report, da inoltrare all’Ufficio amministrazione, ogni operazione che determinerà una non autorizzazione all’accesso
- 3) chiunque non svolge l’attività lavorativa presso le sedi descritte al *Campo di applicazione*:
 - viste le mansioni espletate all’esterno della sede presso terzi, chiunque, oltre ad essere soggetto al controllo di tali terzi, dovrà inviare tramite e-mail (ALFA@GMAIL.COM) o tramite applicazione WhatsApp (n. cellulare _____ delegato) la fotografia del relativo QR-code inerente la sua certificazione verde COVID-19; tale descritto invio dovrà essere trasmesso almeno quindici minuti dell’inizio di attività

- il delegato, attraverso la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) e l'utilizzo applicazione VerificaC19, verificherà la certificazione verde COVID-19 inoltrata
 - in caso di esibizione di certificazione verde COVID-19 valida, autorizzerà l'inizio dell'attività al tramite di risposta alla ricezione avvenuta
 - in caso di mancanza di certificazione verde COVID-19 o di esibizione di certificazione verde COVID-19 non valida, non autorizzerà l'inizio dell'attività al tramite di risposta alla ricezione avvenuta
 - la descritta procedura sarà effettuata giornalmente ed, altresì, anche durante la giornata potrà essere effettuato un controllo a campione secondo i seguenti criteri: _____
 - chiunque sia esente dalla campagna vaccinale e, pertanto, non possieda e non possa esibire la certificazione verde COVID-19, dovrà comunque inoltrare, attraverso i descritti canali telematici, una idonea certificazione medica attestante tale stato; in caso di mancanza non si autorizzerà l'inizio dell'attività al tramite di risposta alla ricezione avvenuta.
 - il delegato annoterà su apposito Report, da inoltrare all'Ufficio amministrazione, ogni operazione che determinerà una non autorizzazione all'accesso
- 4) viste le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, nelle seguenti unità operative _____ verrà inviata ai lavoratori previsti in turno apposita comunicazione tramite posta elettronica o messaggistica istantanea:
- il lavoratore programmato in servizio, qualora non sia in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione, deve comunicarlo direttamente e formalmente all'Ufficio amministrazione rispondendo alla comunicazione dell'azienda o tramite e-mail (ALFA@GMAIL.COM) o tramite applicazione WhatsApp (n. cellulare _____) entro __ ore dall'inizio programmato; tale comunicazione, conseguentemente, preclude lo svolgimento della relativa attività;
 - l'Ufficio amministrazione annoterà la relativa operazione che determinerà una non autorizzazione all'accesso

In qualsiasi caso di controllo, il designato:

- non deve effettuare fotografie,
- non deve effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi,
- non deve conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi (dunque una volta eseguito il controllo con la modalità in remoto cancella il file immagine ricevuto da ogni dispositivo),
- non deve procedere a verificare dati diversi dalla verifica del possesso di un green pass valido al momento del controllo.

Il delegato, altresì,

- non può cedere l'incarico se non previa autorizzazione del datore di lavoro,
- in caso di assenza, dovrà essere informato immediatamente il datore di lavoro,

Lo svolgimento dell'incarico non determina riconoscimenti economici aggiuntivi.

Qualora il delegato riscontri eventuali problematiche differenti ed aggiuntive dovrà, rapportarsi immediatamente al Sig. _____ reperibile al n. _____

Modalità di designazione

Il personale scelto in qualità di Soggetto accertatore degli obblighi di cui ai commi 1 - 3 del citato art. 9-septies, relativi al possesso ed alla esibizione della Certificazione verde Covid-19, sarà appositamente delegato tramite atto scritto (*cf. facsimile seguente*).

Anche per i citati soggetti delegati, comunque, vige l'obbligo giornaliero di procedere alla verifica del proprio status.

Facsimile

CARTA INTESTATA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di datore di lavoro della scrivente Società, preso atto di quanto regolamentato dall'art. 9-septies - *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato* (*) - del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*Legge 17 giugno 2021, n. 87*)

delega

il/la Sig./Sig.ra _____, residente a _____ in _____ C.F: n. _____ quale **Soggetto accertatore** degli obblighi di cui all'art. 9-septies, relativi al possesso ed alla esibizione della Certificazione verde Covid-19 (*Green Pass*), secondo la seguente procedura:

Luogo di controllo: Ingresso principale sede in _____

Destinatari controllo: chiunque svolga una attività lavorativa in sede, compresi soggetti non dipendenti ma svolgenti attività lavorativa o di formazione o di volontariato

Destinatari esenti: esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

Modalità: ad ogni accesso richiedere esibizione QR-code Green Pass in formato telematico o cartaceo; in caso di non riconoscibilità diretta del soggetto esaminato, potrà essere richiesta apposita documentazione di identità.

Tipo lettore: mediante utilizzo applicazione VerificaC19

Esito lettura: Green Pass validato = permettere accesso al luogo di lavoro

Green Pass non validato = non permettere accesso al luogo di lavoro e segnalare l'evento all'Ufficio amministrazione

Registrazione non autorizzazione: solo in caso di non autorizzazione, compilazione del Report (*vedi allegato*) da redigere ed inoltrare all'Ufficio amministrazione giornalmente

In qualsiasi caso di controllo, sarà Sua cura:

- non effettuare fotografie,
- non effettuare copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi,
- non deve conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi (dunque una volta eseguito il controllo con la modalità in remoto cancella il file immagine ricevuto da ogni dispositivo),
- non procedere a verificare dati diversi dalla verifica del possesso di un green pass valido al momento del controllo.

Si specifica infine che:

- l'incarico non può ceduto se non previa autorizzazione del datore di lavoro,
- in caso di assenza, sarà Sua cura informerà immediatamente il datore di lavoro,
- lo svolgimento dell'incarico non determina riconoscimenti economici aggiuntivi.

Qualora riscontri eventuali problematiche differenti ed aggiuntive, sarà Sua cura, rapportarsi immediatamente al Sig. _____ reperibile al n. _____

Distinti saluti.

Il Legale rappresentante

Allegato: come descritto in narrativa

(*) **Art. 9-septies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato**

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter , 9 -ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Allegato

Report all'Ufficio amministrazione

Soggetto accertatore: _____

Sede accertamento: _____

<i>Cognome e Nome destinatario accertamento</i>	<i>Dipendente A</i>	<i>Non dipendente B</i>	<i>Non autorizzato accesso</i>	<i>Note eventuali</i>

Data accertamento _____

Firma Accertatore _____

Mancato possesso ed esibizione della certificazione o di altra documentazione

Se i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione o risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro:

- a) non possono svolgere l'attività lavorativa;
- b) la loro mancata attività lavorativa deve essere considerata assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021; i giorni di assenza ingiustificata non daranno diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato,
- c) non sarà soggetto a sanzioni disciplinari,
- d) avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Qualora il lavoratore svolga attività lavorativa senza essere in possesso della certificazione verde sarà soggetto:

- a) alla procedura inerente l'irrogazione della sanzione amministrativa, da parte del Prefetto, da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00,
- b) ad uno specifico procedimento disciplinare.

Impianto sanzionatorio

In base a quanto previsto dall'art. 9septies, co. 8 – 10, l'impianto sanzionatorio, in sintesi, è il seguente:

- a) lavoratori obbligati:
qualora il lavoratore svolga attività lavorativa senza essere in possesso della certificazione:
 - sanzione amministrativa da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00
 - possibile avviare un procedimento disciplinare;
- b) datori di lavoro obbligati alla verifica:
in caso di mancata verifica
 - sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00;
 - in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata;
- c) datori di lavoro di soggetto che ha svolto attività lavorativa senza certificazione:
in caso di svolgimento di attività lavorativa senza certificazione:
 - sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00;
 - in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Pubblicità

La presente Procedura sarà resa pubblica attraverso l'affissione in ogni sede di lavoro strutturata e con altra forma eventualmente ritenuta utile.

La presente Procedura sarà comunicata, altresì, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ed al Medico competente.

_____, lì _____